

COMUNE DI POSITANO Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 del 21.12.2023

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE. CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **10.10** nella sala consiliare "Andrea Milano" della Sede Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco prot. n. 17723 in data 15.12.2023, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	8 - DI GENNARO MARGHERITA	Presente
2 - DE LUCIA MICHELE	Presente	9 - RUSSO GIORGIO FRANCESCO	Presente
3 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	10-GUIDA GABRIELLA	Presente
4 - DI LEVA ANTONINO	Presente	11-MASCOLO VITO	Assente
5 - ATTANASIO STEFANO	Presente	12-MASCOLO ELENA	Presente
6 - MILANO GIUSEPPE	Presente	13-CUCCARO GIORGIA	Presente
7- VESPOLI GIUSEPPE	Presente	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	er i de maner de ser me mer de mende et de la companya de la companya de la companya de la companya de la comp La companya de la companya della companya de la companya de la companya della companya de la companya de la companya della companya del

- Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri

- Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri

- Presenti: n. 12 (dodici)

Assenti: n. 1 (uno: Mascolo Vito)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **Dott. Alberto De Stefano**

Assume la presidenza il Sindaco **dott. Giuseppe Guida**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata (allegato A) alla presente:

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'08.02.2007 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2008;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.05.2023 ad oggetto: "Addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Conferma aliquota per l'anno 2023", con la quale si è deliberato di non apportare modifiche, per l'anno 2023, alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche stabilita nella misura dello 0,5 per cento dall'articolo 1, comma 1 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

RITENUTO opportuno non apportare, anche per l'anno 2024, modifiche alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche stabilita nella misura dello 0,5 per cento dall'articolo 1, comma 1 del Regolamento Comunale sopra citato;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 22.11.2023 ad oggetto: "Addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Proposta aliquota per l'anno 2024";

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58), con il quale si prevede che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

VISTO, altresì, l'articolo 14, comma 8 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, con il quale si prevede che: "A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006";

VISTO, infine, l'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 21.11.2014, n. 175, con il quale si prevede che: "Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale

all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica";

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 secondo cui gli enti locali, ispirando la propria gestione al principio della programmazione, deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni:

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata (*allegato A*);

UDITA la discussione pressoché integralmente riportata nell'allegato sub "B", compatibilmente con la qualità audio della registrazione;

ESAURITA la discussione si procede con la votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 12 (dodici)

Assenti: n. 1 (uno: Mascolo Vito)

Votanti: n. 12 (dodici)

Voti favorevoli: n. 9 (nove: Guida Giuseppe, De Lucia Michele, Guarracino Raffaele, Di Leva Antonino, Attanasio Stefano, Milano Giuseppe, Vespoli Giuseppe, Di Gennaro Margherita e Russo Giorgio

Francesco)

Voti contrari: n. 3 (tre: Guida Gabriella, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)

Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

- 1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
- 2. di non apportare modifiche, per l'anno 2024, alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche stabilita nella misura dello 0,5 per cento dall'articolo 1, comma 1 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'08.02.2007 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2008;
- 3. di confermare, pertanto, anche per l'anno 2024, nella misura dello 0,5 per cento, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e ss.mm.ii.;
- 4. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, dell'articolo 14, comma 8 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e dell'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 21.11.2014, n. 175;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 12 (dodici)

Assenti: n. 1 (uno: Mascolo Vito)

Votanti: n. 12 (dodici)

Voti favorevoli: n. 9 (nove: Guida Giuseppe, De Lucia Michele, Guarracino Raffaele, Di Leva Antonino, Attanasio Stefano, Milano Giuseppe, Vespoli Giuseppe, Di Gennaro Margherita e Russo Giorgio

Francesco)

Voti contrari: n. 3 (tre: Guida Gabriella, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)

Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE. CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2024.

IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'08.02.2007 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2008;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.05.2023 ad oggetto: "Addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Conferma aliquota per l'anno 2023", con la quale si è deliberato di non apportare modifiche, per l'anno 2023, alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche stabilita nella misura dello 0,5 per cento dall'articolo 1, comma 1 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

RITENUTO opportuno non apportare, anche per l'anno 2024, modifiche alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche stabilita nella misura dello 0,5 per cento dall'articolo 1, comma 1 del Regolamento Comunale sopra citato;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 22.11.2023 ad oggetto: "Addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Proposta aliquota per l'anno 2024";

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58), con il quale si prevede che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360":

VISTO, altresì, l'articolo 14, comma 8 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, con il quale si prevede che: "A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono

efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006";

VISTO, infine, l'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 21.11.2014, n. 175, con il quale si prevede che: "Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica":

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 secondo cui gli enti locali, ispirando la propria gestione al principio della programmazione, deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

- 1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
- 2. di non apportare modifiche, per l'anno 2024, alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche stabilita nella misura dello 0,5 per cento dall'articolo 1, comma 1 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'08.02.2007 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2008;
- 3. di confermare, pertanto, anche per l'anno 2024, nella misura dello 0,5 per cento, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e ss.mm.ii.;
- 4. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, dell'articolo 14, comma 8 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e dell'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 21.11.2014, n. 175;

IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione:

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.


lì 29 novembre 2023

I/ SINDACO / Dott/Giuseppe /uida

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

lì 29 novembre 2023

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria




TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO "Addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche conferma aliquota per l'anno 2024". anche qua come per l'anno passato, andiamo a confermare l'aliquota dello 0,5 quindi nessuna variazione. Per cui, insomma. Anche questa delibera chiaramente necessaria per poter poi procedere all'approvazione del bilancio.


GUIDA: Come fatto in passato, in ogni occasione in cui abbiamo discusso questa aliquota dell'irpef, riproponiamo ancora una volta che sia istituita una esenzione per i redditi più bassi, inferiori ai quindicimila euro. E riteniamo inoltre opportuno sostituire l'aliquota unica con una che proceda per scaglioni di reddito perché, per quanto Positano possa essere un paese benestante, sicuramente vanno tutelate le fasce più vulnerabili della popolazione.

SINDACO: La solita osservazione che ci tengo invece a sottolineare come l'aliquota dello 0,5 è sicuramente una delle aliquote più basse. Basta guardare un po' intorno a tutti gli altri comuni sono pochissimi i comuni che mantengono ancora un'aliquota Irpef allo 0,5 Quindi se ci guardiamo un po', sempre in penisola sorrentina che amalfitana sicuramente siamo il comune che ha un'aliquota Irpef più bassa in assoluto rispetto a tutti gli altri. E voglio dire questo è sicuramente un fatto positivo perché proprio sull'aliquota irpef. Questo è un'imposta che grava sulle persone fisiche, quindi suoi cittadini e tenerla il più basso possibile, per noi è un motivo di orgoglio, ne andiamo fieri. Chiaramente per quanto riguarda i redditi più bassi, come vi ho già detto in passato, c'è comunque un'esenzione perché c'è una no tax area al di sotto della quale non c'è nessuna tassazione, per cui ritengo insomma, che questa sia una di quelle delibere che non può non votarsi perché è una delle aliquote più basse della costiera amalfitana e penisola sorrentina.

GUIDA: Nel bilancio di previsione abbiamo un incasso stimato di 350.000 € con questa aliquota e un incasso che si è incrementato di 100.000 € nell'ultimo anno; quindi, ci sono ampi margini poter fare altre operazioni

SINDACO: MI fa mi fa piacere che ha sottolineato questo aspetto. Chiaramente l'aliquota Irpef segue quella che è l'oneri dei guadagni che vengono realizzati sia dalle persone fisiche, dalle persone fisiche; quindi, questo significa che chiaramente quest'anno tutta la nostra città ha avuto una crescita importante che ha portato anche a maggiori guadagni. E questo già che di conseguenza ha generato anche un aumento di quello che è l'introito dell'addizionale irpef che effettivamente abbiamo variato nell'ultima nell'ultimo Consiglio, aumentando la di 150.000 €. Ma questo è solo un riflesso di quello che è l'andamento del mercato e che è quella che è la situazione reddituale della dei cittadini della nostra città. È una conseguenza. Allora si vota.





Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO f.to Dott. Giuseppe Guida

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott. Alberto De Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Dalla Residenza Comunale, lì 04 marzo 2024

IL MESSO COMUNALE f.to Enzo Rispoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21.12.2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì 04 marzo 2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

f.to dott. Gianbattista Carrano

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

lì 04 marzo 2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA